

**1603 - SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO-RIVOIRA-SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - S.I.A.D. -SOCIETÀ OSSIGENO NAPOLI – S.O.N. -LINDE GAS ITALIA-AIR LIQUIDE ITALIA - SOL**

*Provvedimento n. 13007*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 marzo 2004;

SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto delle società RIVOIRA S.p.A., SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - S.I.A.D. S.p.A. e SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.r.l., pervenuto in data 25 novembre 2003, con il quale è stata comunicata, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, con richiesta, in subordine, di un'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, un'intesa consistente nel mantenimento in essere di una impresa comune, denominata CHEMGAS S.r.l., per la produzione di gas tecnici mediante frazionamento dell'aria;

VISTO l'atto delle società RIVOIRA S.p.A., SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - S.I.A.D. S.p.A. e SOCIETÀ OSSIGENO NAPOLI – S.O.N. S.p.A., pervenuto in data 2 gennaio 2004, con il quale è stata comunicata, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, con richiesta, in subordine, di un'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, un'intesa consistente nel mantenimento in essere di una impresa comune, denominata IGAT S.r.l., per la produzione di gas tecnici mediante frazionamento dell'aria;

VISTI i provvedimenti dell'Autorità del 6 giugno e del 4 ottobre 1993, concernenti l'avvio di due istruttorie sugli accordi di costituzione delle citate imprese comuni e i provvedimenti del 21 febbraio 1994, di chiusura delle predette istruttorie con concessione, in entrambi i casi, di un'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90 per un periodo di dieci anni, a far data dal 21 febbraio 1994;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 11 dicembre 2002, successivamente integrata il 21 luglio 2003 e 11 marzo 2004, nonché la segnalazione pervenuta in data 11 febbraio 2004 ed integrata in data 23 febbraio e 18 marzo 2004, aventi entrambe ad oggetto presunte pratiche anticoncorrenziali da parte di imprese attive nel settore dei gas tecnici;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. LE PARTI**

**1.** SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.r.l. (di seguito SAPIO) è una società attiva, direttamente ed indirettamente, nel settore dei gas tecnici e in settori contigui. Il capitale sociale è detenuto per il [omissis] %<sup>1</sup> da azionisti privati (PROGEFIN S.r.l.) e per il restante [omissis] % dalla società AIR PRODUCTS CANADA LDT.

**2.** RIVOIRA S.p.A.<sup>2</sup> è presente, direttamente e attraverso società controllate, nel settore della produzione e della commercializzazione di gas industriali. Il capitale sociale è detenuto per il [omissis] % da PRAXAIR S.p.A., e per il restante [omissis] % da FLOW FIN S.p.A..

**3.** SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - S.I.A.D. S.p.A. (di seguito SIAD) svolge attività di produzione e commercializzazione di gas industriali. Il capitale sociale è detenuto per il [omissis] % da FLOW FIN S.p.A. e per il [omissis] % dalla PRAXAIR S.p.A..

**4.** Le società RIVOIRA e SIAD risultano entrambe controllate congiuntamente da FLOWFIN FIN S.p.A. e da PRAXAIR INC. in virtù di patti parasociali (di seguito indicate anche come SIAD/RIVOIRA).

**5.** SOCIETÀ OSSIGENO NAPOLI – S.O.N. S.p.A. (di seguito SON) svolge attività di produzione e commercio di gas tecnici e criogenico. Il capitale sociale è detenuto interamente da azionisti privati.

---

<sup>1</sup> [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>2</sup> [In precedenza denominata IGI ITALIANA GAS INDUSTRIALI Spa (di seguito IGI).]

6. LINDE GAS ITALIA S.r.l. (di seguito Linde) è una società attiva nel settore della produzione e commercializzazione di gas tecnici, facente capo ad una holding di diritto tedesco, Linde AG.

7. AIR LIQUIDE ITALIA S.p.A. è una società holding, facente capo al gruppo francese Air Liquide, attiva nel settore dei gas tecnici mediante due società operative: AIR Liquide Italia Produzioni S.r.l. e AIR Liquide Italia Sanità S.p.A..

8. SOL S.p.A. è la holding del gruppo SOL, operante nel settore dei gas tecnici.

## II. GLI ACCORDI COMUNICATI

9. In data 25 novembre 2003 e 2 gennaio 2004 sono pervenute all'Autorità due distinte comunicazioni di intese ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, con annesse richieste di autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, rispettivamente da parte delle società SIAD S.p.A., RIVOIRA S.p.A. e SAPIO S.r.l., e da parte delle società SIAD S.p.A., RIVOIRA S.p.A. e SON S.p.A..

10. Le comunicazioni riguardano due distinti accordi di “*produzione in comune di gas tecnici per frazionamento dell'aria*”, mediante imprese comuni, già oggetto di autorizzazione decennale da parte dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, in virtù dei provvedimenti I/66 SAPIO-IGI-SIAD/CHEMGAS e I/88 SON-IGI-SIAD/IGAT<sup>3</sup>.

### a) CHEMGAS

11. Una delle due intese comunicate riguarda il mantenimento in essere di un'impresa per la produzione in comune di gas industriali nell'area di Brindisi, attraverso la compartecipazione di SAPIO e di SIAD/RIVOIRA nella società CHEMGAS S.r.l. (di seguito CHEMGAS)<sup>4</sup>.

12. Quanto alla struttura societaria di CHEMGAS, si evidenzia che il capitale sociale è detenuto da SAPIO<sup>5</sup> (50,5%) e da società del gruppo SIAD/RIVOIRA (RIVOIRA al 25% e SIAD 24,5%)<sup>6</sup>.

13. CHEMGAS è titolare di un complesso aziendale organizzato per la produzione di gas industriali ubicato nello stabilimento petrolchimico di Brindisi, costituito dagli impianti di frazionamento dell'aria per la produzione di gas industriali, ivi incluso un liquefattore, dalle relative attrezzature, nonché da un terreno su cui nel 1995 è stato realizzato un nuovo impianto<sup>7</sup>.

14. Nell'ambito della presente comunicazione, le Parti dichiarano che l'accordo sul funzionamento dell'impresa comune è equivalente a quello originario, notificato all'Autorità il 15 febbraio 1993<sup>8</sup>.

Tale accordo prevedeva che le Parti avrebbero:

- a) rilevato il ramo d'azienda della ENICHEM, avente ad oggetto il frazionamento dell'aria, stipulando contestualmente un contratto di fornitura continuativa di gas al polo chimico della medesima;
- b) costruito, nel termine di quattro anni dal perfezionamento dell'acquisto, mediante l'impresa comune CHEMGAS, un nuovo impianto per il frazionamento dell'aria per la produzione di gas industriali (ossigeno, azoto e argon), nonché un liquefattore in grado di soddisfare i fabbisogni delle società controllanti;
- c) approvvigionato, mediante il nuovo impianto, ENICHEM ANIC e, allo stesso tempo, rifornito di gas allo stato liquido, secondo le rispettive necessità, le società madri SAPIO, IGI (RIVOIRA) e SIAD al fine di consentire la commercializzazione dei gas in piena autonomia<sup>9</sup>.

---

<sup>3</sup> [Provvedimenti n. 1794 e n. 1797, in Boll. 4/94.]

<sup>4</sup> [Chemgas Srl (di seguito CHEMGAS) società, controllata congiuntamente dalla società SAPIO e da SIAD/Rivoira, ha per oggetto la costruzione e l'esercizio di stabilimenti per la produzione e la vendita di ossigeno, azoto e affini e di tutti gli altri gas industriali e terapeutici.]

<sup>5</sup> [Mediante la società Crion PRODUZIONI SAPIO, controllata dalla SAPIO PRODUZIONI IDROGENO OSSIGENO.]

<sup>6</sup> [Inoltre il consiglio d'amministrazione della società risulta composto da 7 persone (tre riferibili a SAPIO, quattro al gruppo RIVOIRA/SIAD).]

<sup>7</sup> [La capacità produttiva del complesso degli impianti a regime è di circa 80 milioni di metri cubi annui di gas tecnici.]

<sup>8</sup> [Cfr. provvedimento del 21 febbraio 1994, n. 1494 in Boll. 4/94.]

<sup>9</sup> [Sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, risulta che le stesse contribuiscano al funzionamento di CHEMGAS nelle seguenti modalità:

15. Le Parti hanno fatto presente che, contrariamente a quanto originariamente previsto, una serie di fattori, quali la ritardata entrata a pieno regime del nuovo impianto e la diminuzione delle attività del Polo Petrochimico, avrebbero modificato le aspettative di recupero degli investimenti e impedito l'attuazione del *business plan* nel termine decennale. Inoltre, CHEMGAS avrebbe realizzato perdite superiori ai risultati preventivati (il *break-even* era previsto in [omissis] anni).

#### **b) IGAT**

16. Il secondo accordo oggetto di comunicazione da parte delle società SON e SIAD/RIVORIA riguarda la produzione in comune di gas tecnici che costituisce la "prosecuzione" dell'intesa, perfezionata nell'agosto 1993, relativa alla costituzione di un'impresa comune, denominata IGAT, e finalizzata alla gestione di un impianto per il frazionamento dell'aria, sito a Pignataro Maggiore (CE).

17. IGAT risulta pariteticamente partecipata al 50% da SON e SIAD/Rivoria e sarebbe gestita da un consiglio d'amministrazione composto da rappresentanti paritetici dei due gruppi<sup>10</sup>. Tuttavia allo stato non è dato sapere quali siano le modalità di partecipazione ai costi e le ulteriori modalità di coordinamento per le decisioni produttive.

18. L'intesa originaria prevedeva che la società IGAT, a seguito della realizzazione dell'impianto, avrebbe svolto attività di produzione di gas industriali allo stato liquido somministrati *in via esclusiva* ai propri soci, senza intrattenere contatti diretti con terzi. Tuttavia, risulta dalla comunicazione esservi stata di recente la commercializzazione *diretta* di una parte dei gas a terzi da parte di IGAT.

### **III. LE SEGNALAZIONI PERVENUTE**

19. In data 20 dicembre 2002 è pervenuta una segnalazione, successivamente integrata in data 21 luglio 2003 e 11 marzo 2004, nella quale si denuncia l'esistenza di un accordo, risalente nel tempo, che sarebbe ancora in attuazione e avrebbe ad oggetto primariamente la ripartizione dei mercati e della clientela da parte delle principali imprese del settore dei gas tecnici. Inoltre, dalla documentazione allegata sembrano emergere indizi circa contatti tra le principali imprese del settore, finalizzati alla ripartizione della clientela e al coordinamento delle offerte commerciali.

20. In data 17 febbraio 2004 è pervenuta un'ulteriore segnalazione, successivamente integrata in data 23 febbraio e 18 marzo 2004, avente il medesimo oggetto. In particolare, il denunciante ha segnalato l'esistenza della medesima concertazione fra i principali operatori del settore, attuata anche mediante incontri fra rappresentanti delle società e scambi di informazioni sensibili circa quantità fornite e prezzi praticati.

### **IV. IL MERCATO RILEVANTE**

#### **a) mercato del prodotto**

21. Il settore dei gas tecnici comprende una serie di gas: alcuni derivanti da procedimento di frazionamento dell'aria (c.d. metodo Linde) quali ossigeno, azoto e argon; altri derivanti da specifici processi industriali (anidride carbonica e derivati) e altri c.d. gas speciali (miscele di argon). Nell'ambito di tale settore, i gas tecnici derivati dall'aria, quali ossigeno, azoto e argon, rappresentano di norma più del 60% dell'intera produzione di gas a livello nazionale<sup>11</sup>.

22. I campi di applicazione dei gas tecnici sono assai diversificati e così pure gli utilizzatori sono molteplici e diversi. I principali clienti sono: a) le imprese operanti nei settori alimentare (alimenti surgelati), metallurgico (fonderie di ghisa e di acciaio, carpenteria metallica ed affini, fusione e pressofusione di metalli non ferrosi), cantieristica (cantieri navali), minerali non metalliferi (produzione vetro piano e vetro cavo) ed elettronica; b) gli enti pubblici, consorzi ed imprese

---

*a) contributi fissi, in proporzione delle partecipazioni al capitale dell'impresa comune (50% circa per ciascun gruppo);*

*b) un ulteriore contributo "predeterminato in funzione dei costi industriali".*

*Inoltre, stando alla comunicazione, le Parti avrebbero acquistato quantità di gas diverse nel corso degli anni, e praticato prezzi medi (al netto di oneri accessori) diversi nel corso degli anni.]*

<sup>10</sup> *[In particolare due membri, e l'amministratore delegato, sarebbero riconducibili a SON, mentre tre sono esponenti indicati da SIAD/RIVOIRA, che sono contestualmente membri del CdA di Chemgas.]*

<sup>11</sup> *[Cfr. la decisione della Commissione "PO/Industrial and medical gases", del 24 luglio 2002, Comp/E-3/36700, in GUCE L 84 del 1° aprile 2003, par. 4: "Il nucleo dell'industria dei gas tecnici è costituito dai tre gas atmosferici ossigeno, azoto e argon, che si ritiene costituiscono insieme circa il 60 % del valore e molto di più in termini di volume dei mercati europei globali dei gas tecnici."]*

che operano nel campo del trattamento biologico dei reflui sia industriali che civili; c) gli enti pubblici e privati di assistenza sanitaria (ospedali, USL, case di cura, ecc.); d) i laboratori di ricerca scientifica.

**23.** Nell'ambito del settore solitamente viene effettuata una distinzione fra gas per utilizzo industriale (ossigeno, azoto, argon, idrogeno, anidride carbonica e gas speciali) e per utilizzo medico (ossigeno e in misura minore azoto), in quanto per quest'ultimo impiego sono richieste specifiche autorizzazioni e certificazioni di purezza, e la domanda è costituita prevalentemente da enti pubblici e ospedalieri<sup>12</sup>. Tuttavia, il processo produttivo in entrambi i casi è il medesimo e la gran parte delle imprese del settore commercializza entrambe le tipologie di gas.

**24.** Con riferimento all'attività svolta dalle imprese comuni oggetto delle comunicazioni (produzione e commercializzazione di azoto, ossigeno e argon), nei provvedimenti dell'Autorità di chiusura delle istruttorie relativamente agli accordi originari si era individuato un mercato unico della produzione di gas tecnici da frazionamento dell'aria su base nazionale.

**25.** Tuttavia, anche in base alla attuale prospettazione delle Parti, per quanto il processo produttivo sia il medesimo (c.d. separazione criogenica dell'aria atmosferica o frazionamento dell'aria)<sup>13</sup>, ciascuno dei gas presenta caratteristiche tecniche e funzionali tali da renderli infungibili. Negli ultimi anni, sia la Commissione, sia l'Autorità hanno tendenzialmente individuato mercati del prodotto distinti a seconda della tipologia di gas tecnico e delle diverse modalità di distribuzione ed utilizzo finale dei gas stessi<sup>14</sup>.

**26.** Nel corso del presente procedimento sarà pertanto necessario verificare se, diversamente dalle precedenti valutazioni dell'Autorità relativamente agli accordi originari, debbano essere individuati mercati distinti in base alle tipologie di gas prodotto ed ai metodi di commercializzazione degli stessi.

**27.** Inoltre, tenuto conto che l'intesa oggetto delle segnalazioni appare riguardare il complesso dei gas tecnici indistintamente, ove fosse confermata la sussistenza della concertazione segnalata, potrebbe essere individuato un mercato rilevante più ampio, avente ad oggetto *l'insieme dei gas tecnici, industriali e medicali*.

#### ***b) il mercato geografico***

**28.** Quanto alla dimensione geografica, secondo i precedenti dell'Autorità<sup>15</sup> e della Commissione Europea<sup>16</sup>, il settore dei gas tecnici interessa l'ambito nazionale, alla luce della organizzazione delle imprese e del raggio d'azione delle medesime, in ragione sia della localizzazione dei siti produttivi, sia delle articolazioni distributive a livello locale.

**29.** Inoltre, in relazione alle singole tipologie di gas, ed a seconda dei metodi di commercializzazione, si è affermata la prassi di distinguere diversi ambiti geografici, in relazione al raggio d'azione delle imprese e dei costi di trasporto.

**30.** In considerazione del fatto che la gran parte delle attività delle imprese comuni oggetto di comunicazione si svolge nell'area delle regioni del "Centro/Sud" - ove fossero individuati mercati del prodotto distinti in base alle singole tipologie di gas e modalità distributive- i mercati geografici interessati potrebbero coincidere con quest'ultimo ambito territoriale, tenuto conto dell'organizzazione delle imprese interessate articolata su base ultraregionale e dei precedenti dell'Autorità<sup>17</sup>. In ogni caso, l'esatta estensione geografica del mercato dovrà tenere conto anche dell'ambito territoriale in cui saranno accertati gli ipotizzati comportamenti restrittivi delle imprese.

---

<sup>12</sup> [Cfr. la citata decisione della Commissione, par. 4: "Alcuni gas atmosferici e non atmosferici vengono offerti in forma estremamente pura o in miscele per scopi medici o particolari, come ad esempio l'ossigeno per uso medico".]

<sup>13</sup> [Il frazionamento dell'aria rende disponibili ossigeno, azoto e argon in quantità fisse e spesso non coincidenti con le quantità domandate, cosicché risulta conveniente liquefare solo il prodotto o i prodotti richiesti dai clienti e disperdere nell'atmosfera il gas da frazionamento rimanente. Pur essendoci infungibilità reciproca fra questi prodotti, dal punto di vista tecnico, con lo stesso liquefattore è possibile produrre indifferentemente azoto, ossigeno e argon, e l'unità di liquefazione, solitamente, ha una capacità produttiva inferiore a quella dell'impianto di frazionamento a cui è collegata, al fine di rendere flessibile al massimo la produzione di liquidi rispetto alla domanda di mercato.]

<sup>14</sup> [Cfr. da ultimo prov. n. 12052 del 29 maggio 2003 AIR LIQUIDE ITALIA/SOCIETA' DI PERSONE, in Boll. n. 22/03.]

<sup>15</sup> [Cfr. provvedimenti dell'Autorità, casi IGAT e Chemgas cit.]

<sup>16</sup> [Cfr. decisione della Commissione "PO/Industrial and medical gases", cit. nonché M. 1860, Air Liquide.]

<sup>17</sup> [Cfr., provv. Linde gas citato: "Deve considerarsi il fatto che la collocazione dei punti di distribuzione di ERMA è tale da interessare l'intero territorio dell'Italia meridionale. Quest'ultimo, pertanto, potrebbe costituire l'ambito competitivo rilevante sotto il profilo geografico, ai fini della valutazione dell'operazione". Cfr. inoltre. SON-IGI-SIAD/IGAT, provv. n. 1797 del 21 febbraio 1994, in Boll. n. 8/94: "Il territorio dell'Italia meridionale è convenzionalmente situato al di sotto della direttrice Roma-Pescara".]

### **c) Caratteristiche e struttura del mercato interessato**

**31.** Nel settore dei gas tecnici in generale, gli operatori in questione risultano essere fra i primari gruppi presenti a livello nazionale, nonché nella gran parte dei mercati europei.

**32.** L'85-90% della produzione proviene dai cinque maggiori gruppi e l'intero settore si caratterizza per la stabilità delle quote di mercato, almeno negli ultimi tre anni, per l'assenza di importazioni rilevanti (ad eccezione del caso dell'argon) e per valori di concentrazioni elevatissimi<sup>18</sup>.

**33.** Inoltre, esistono una serie di legami economici strutturali fra le imprese in questione, consistenti sia negli impianti in comune di frazionamento dell'aria (produzione di ossigeno, argon e azoto) CHEMGAS e IGAT, sia in altri impianti gestiti in comune fra varie società, quali Consorgas per l'anidride carbonica e altre due imprese comuni per la produzione di acetilene, ed infine, in gasdotti "condivisi" o alimentati congiuntamente<sup>19</sup>. Inoltre è possibile riscontrare frequenti scambi di prodotti fra imprese. Elevate sono infine le barriere all'ingresso, anche attesa la maturità di gran parte dei prodotti.

## **V. VALUTAZIONE DELLE INTESE**

### **a) Le imprese comuni**

#### *i) Qualificazione delle fattispecie*

**34.** Gli accordi oggetto delle comunicazioni, consistenti nel mantenimento in attività, fra il gruppo SIAD/RIVOIRA e SAPIO da un lato e fra il gruppo SIAD/RIVOIRA e SON dall'altro, di due diverse imprese comuni di produzione di gas tecnici, costituiscono due intese distinte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

**35.** Gli accordi comunicati relativi alle imprese comuni hanno il medesimo contenuto rispetto a quelli autorizzati dall'Autorità nel 1994. Trattandosi di accordi intercorrenti fra imprese concorrenti nel settore dei gas tecnici da frazionamento dell'aria, ed in ragione del rilievo economico della cooperazione mediante le due imprese comuni, l'Autorità ha ritenuto gli accordi in questione restrittivi della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Tuttavia, in sede di valutazione ex articolo 4, attesa la richiesta di esenzione presentata dalle Parti, si è concluso per la esentabilità dell'accordo, per una durata di *dieci anni*, in ragione del periodo di recupero di investimenti, più elevato rispetto ad altri settori economici.

#### *ii) Le argomentazioni delle Parti*

**36.** Nella prospettazione delle Parti, l'accordo relativo all'impresa comune CHEMGAS, conformemente alle Linee Diretrici in materia di cooperazione orizzontale, non sarebbe restrittivo in quanto riguarda imprese che "*non potrebbero realizzare autonomamente il progetto o attività oggetto di cooperazione*", ovvero ha ad oggetto "*un'attività che non incide sui principali parametri della concorrenza*".

**37.** Le Parti, inoltre, asseriscono che l'accordo non incide su variabili concorrenziali di rilievo, quali "*costi di produzione o prezzi di vendita*". In altri termini l'accordo non avrebbe prodotto alcun coordinamento fra le imprese madri, attesa la assoluta indipendenza di comportamento negli acquisti e nelle politiche commerciali (diversità di quantità ritirate e prezzi e condizioni commerciali praticate)<sup>20</sup>. A fondamento di ciò vengono riportati i dati relativi alle quantità ritirate e i prezzi praticati, che differirebbero a livello di singola impresa.

**38.** In subordine, le Parti chiedono l'autorizzazione in deroga per il periodo sopra indicato (dieci o almeno cinque anni, pari alla durata dell'accordo di fornitura con Enichem), in ragione della necessità di ammortizzare i costi e gli investimenti per un periodo più lungo rispetto ai piani originariamente effettuati.

**39.** Con riguardo ad IGAT, le Parti ritengono che l'accordo non abbia un oggetto restrittivo, non incidendo su prezzi e quantità. In proposito, le Parti affermano che non esisterebbero rischi di coordinamento (passato, presente e futuro) o scambi di informazioni, e ciò sarebbe dimostrato dalla variabilità e dalle differenze di ritiri di gas delle Parti nel corso degli anni.

**40.** Inoltre, a detta delle Parti l'accordo non avrebbe prodotto effetti restrittivi, avendo consentito indipendenza nell'approvvigionamento e nella commercializzazione, come dimostrato dalla diversità delle quantità ritirate e dai

---

<sup>18</sup> [Fonte "Competitors" Databank del 2002.]

<sup>19</sup> [Cfr. anche la decisione dell'Autorità, SIAD/Frao Industrie, provvedimento del 22 maggio del 1996, n. 3917 cit.]

<sup>20</sup> [Le Parti sostengono che, essendo paritario il contributo di entrambe ai costi di produzione, attese le differenze di quantità ritirate, i costi marginali - e di conseguenza i ricavi - di entrambi siano sensibilmente diversi. ]

prezzi medi praticati (forniti al netto degli oneri di trasporto e servizi accessori). Peraltro le Parti ribadiscono che la concorrenza su questi mercati si esplica in maniera preponderante sui prezzi e modalità di svolgimento dei servizi accessori (impianti di trasformazione on-site, tubazione, noleggio cisterne, bombole e assistenza).

41. In ogni caso, le Parti chiedono che l'accordo sia esentato ulteriormente per 10 anni, in ragione della necessità di ammortizzare i costi e gli investimenti per un periodo più lungo. Quali circostanze "impreviste" rispetto al *business plan* originario, vengono addotte sia il ritardo nella costruzione dell'impianto - che avrebbe iniziato a funzionare a regime solo nel 1997 - sia la decisione di aumentare la capacità dell'impianto. Infine, tra gli elementi rilevanti ai sensi dell'articolo 4 viene indicato il beneficio arrecato ai consumatori, derivante dalla riduzione generalizzata dei prezzi dei gas in questione.

### ***iii) Restrittività degli accordi ed eventuale valutazione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90***

42. Entrambi gli accordi in esame appaiono presentare una valenza restrittiva, per lo meno eguale a quella dimostrata nel 1993/1994, all'epoca delle comunicazioni originarie.

Essi, infatti, consistono nel mantenimento in attività di due distinte imprese comuni per la produzione di gas tecnici, fra soggetti di primaria importanza nel settore a livello nazionale e locale.

43. Gli accordi riguardano, infatti, nel complesso, una capacità produttiva idonea a soddisfare almeno il 50% del fabbisogno dell'intera area del Centro Sud ed il 90% circa del fabbisogno delle Parti per la medesima area<sup>21</sup>, e presentano una valenza restrittiva a causa dello svolgimento in comune di rilevanti attività da parte delle imprese madri, della conoscenza di dati sensibili e dei possibili effetti di coordinamento nelle successive attività di commercializzazione dei gas nei distinti ambiti geografici.

44. In particolare, occorre tenere in considerazione che le due imprese comuni presentano un indubbio potenziale di coordinamento sulle quantità prodotte - al di là delle quantità contrattualmente vincolate per clienti mediante "gasdotti" - e determinano una notevole trasparenza sulle attività commerciali (ritiri e quantità vendute), che corrispondono a quote rilevanti di attività delle Parti nell'area interessata. Pertanto, gli accordi appaiono idonei a consentire un coordinamento delle politiche delle imprese madri anche al di là delle scelte produttive relative agli impianti delle imprese comuni.

45. Gli accordi, più in generale, si iscrivono in un settore - gas tecnici - caratterizzato da elevatissimi valori di concentrazione, dalla stabilità delle quote di mercato nel corso degli anni, da legami strutturali fra le principali imprese, da elevate barriere all'ingresso e pressoché irrilevanti flussi d'importazione.

46. Conformemente alle Linee Guida della Commissione Europea in materia di cooperazione orizzontale, accordi che riguardino la condivisione di costi per una quota consistente dell'attività produttiva e siano conclusi fra imprese concorrenti di primario rilievo in un settore caratterizzato da elevata concentrazione e elevate barriere all'ingresso, appaiono in linea di principio restrittivi della concorrenza<sup>22</sup>.

47. Rispetto alla valutazione degli eventuali requisiti di autorizzazione in deroga, risulta indispensabile valutare gli effetti prodotti dagli accordi, le condizioni concorrenziali nel mercato e la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge n. 287/90 a distanza di dieci anni dalla concessione della precedente autorizzazione.

### ***b) La concertazione relativa al settore dei gas tecnici***

48. Inoltre, dalle due segnalazioni pervenute all'Autorità e dalla relativa documentazione allegata sembra emergere, in maniera concordante, la sussistenza di uno o più accordi o pratiche concertate fra le società SIAD, RIVOIRA, SON, nonché i gruppi SAPIO, LINDE GAS ITALIA, AIR LIQUIDE ITALIA e SOL nel settore dei gas tecnici, che potrebbero configurare un'intesa unica od un complesso di intese fra le primarie imprese nazionali, avente ad oggetto la ripartizione dei mercati e della clientela, lo scambio di informazioni sensibili e il coordinamento circa le condizioni d'offerta, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

Tale fattispecie appare riguardare le principali imprese del settore nonché l'intero complesso dei gas tecnici, integrando pertanto il requisito della "consistenza" ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

49. Tale concertazione avrebbe determinato nel corso degli anni effetti restrittivi consistenti nella stabilità delle quote di mercato e della clientela approvvigionata dalle Parti e nell'omogeneità delle condizioni d'offerta.

---

<sup>21</sup> [Dati tratti da Databank, *Competitors Gas Tecnici 2002*.]

<sup>22</sup> [Cfr. comunicazione della Commissione Linee Guida sull'applicabilità dell'art. 81 agli accordi di cooperazione orizzontale, par. 23, 29, 30 e 84.]

RITENUTO, pertanto, che l'accordo tra RIVOIRA S.p.A., SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - S.I.A.D. S.p.A. e SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.r.l. relativo all'impresa comune CHEMGAS S.r.l. e l'accordo tra RIVOIRA S.p.A., SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - S.I.A.D. S.p.A. e SOCIETÀ OSSIGENO NAPOLI – S.O.N. S.p.A. relativo all'impresa comune IGAT S.r.l., notificati ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, possono configurare intese restrittive della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che le Parti hanno richiesto, in subordine all'accertamento dell'eventuale carattere restrittivo delle intese, il beneficio di un'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90;

RITENUTO, pertanto, necessario valutare se le intese comunicate costituiscono violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti per un'ulteriore autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90;

RITENUTO, inoltre, che le segnalazioni presentate inducono a ritenere sussistenti uno o più accordi o pratiche concertate intercorrenti fra le società SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - S.I.A.D. S.p.A., RIVOIRA S.p.A., SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.r.l., SOCIETÀ OSSIGENO NAPOLI – S.O.N. S.p.A., LINDE GAS ITALIA S.r.l., AIR LIQUIDE ITALIA S.p.A. e SOL S.p.A. nel settore dei gas tecnici, volti ad effettuare una ripartizione dei clienti e dei mercati, uno scambio di informazioni e un coordinamento delle offerte commerciali, con l'effetto di determinare la stabilità delle quote di mercato delle Parti nel corso degli anni e l'omogeneità delle condizioni di offerta;

RITENUTO che tali concertazioni possano configurare una o più intese, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

#### DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di RIVOIRA S.p.A., SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - S.I.A.D. S.p.A., SOCIETÀ OSSIGENO NAPOLI – S.O.N. S.p.A., SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.r.l., LINDE GAS ITALIA S.r.l., AIR LIQUIDE ITALIA S.p.A. e SOL S.p.A.;

b) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali di RIVOIRA S.p.A., SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - S.I.A.D. S.p.A., SOCIETÀ OSSIGENO NAPOLI – S.O.N. S.p.A., SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.r.l., LINDE GAS ITALIA S.r.l., AIR LIQUIDE ITALIA S.p.A. e SOL S.p.A. o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Attività Istruttoria C di questa Autorità almeno dieci giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Renato Ferrandi;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Attività Istruttoria C di questa Autorità dai legali rappresentanti di RIVOIRA S.p.A., SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - S.I.A.D. S.p.A., SOCIETÀ OSSIGENO NAPOLI – S.O.N. S.p.A., SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.r.l., LINDE GAS ITALIA

S.r.l., AIR LIQUIDE ITALIA S.p.A. e SOL S.p.A. o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2005.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Rita Ciccone*

IL PRESIDENTE

*Giuseppe Tesauro*